



ISTITUTO COMPRESIVO VERDELLO

REGOLAMENTO INTERNO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E/O DI PROGETTO AGLI ESPERTI ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.L.vo n. 165 del 2001 e successive modifiche
- VISTO l'art. 32 del D.L. n. 223 del 4/07/2006 convertito in Legge n. 248 del 04/08/2006 e dall'art. 3 comma 76 della Legge n. 244 del 24/12/2007
- VISTO l'art. 46, comma 1, della Legge n. 133/2008
- VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTI gli artt. 8 e 9 dei DPR 8/3/99, n. 275;
- VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO l'art. 33 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la definizione del Regolamento interno per l'affidamento degli incarichi per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa e dei progetti didattici e formativi;
- VISTO il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto
- SENTITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Docenti in data 18 maggio '10, per la ricaduta sul piano didattico-pedagogico;

APPROVA

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001,
- a. le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale o pluriennale, al fine di rispondere a particolari e motivate esigenze formative e didattiche deliberate nel P.O.F.
 - b. i protocolli d'intesa con Enti e Associazioni relativi a progetti o integrazioni formative e didattiche in relazione al P.O.F. dell'Istituto.

Art. 2 - Requisiti professionali, oggettivi e soggettivi

Requisiti professionali

2.a - Per i dipendenti del MIUR (Docenti) il requisito è quello previsto per l'accesso ai ruoli per la propria disciplina. E' requisito anche il possesso dell'autorizzazione concessa dal proprio Dirigente Scolastico a svolgere la collaborazione per cui si concorre art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 (da presentarsi prima della firma del contratto).

2.b - Per tutti gli altri soggetti sono requisiti essenziali:

- il possesso di laurea o diploma equipollente (D.I. 05/05/2004). Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel

campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali (art. 46, comma 1, Legge n. 133/2008)

- comprovata competenza ed esperienza nel settore.

Requisiti oggettivi

2.c – L'Istituto Comprensivo,

- a) al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione proposti dal Collegio dei docenti in base al Piano dell'Offerta Formativa;
- b) verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane e professionali disponibili all'interno;
- c) prevedendo l'eventualità dell'utilizzo degli specialisti indicati dal Collegio dei Docenti per Progetti/attività con caratteristiche specifiche e/o peculiari, deliberati dal Collegio stesso, qualora gli esperti in oggetto rispondano all'avviso di selezione e concorrano con la presentazione del curriculum e della relativa richiesta, fermo restando che, per diversi Progetti/attività, l'individuazione di un altro generico specialista potrebbe "snaturare" la peculiarità dell'attività didattico-formativa proposta dal Collegio o da altro organo della scuola;
- d) fatta salva la coerenza con le disponibilità finanziarie,

provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazioni d'opera con esperti esterni anche titolari di partita IVA
- specifiche intese con Enti di formazione professionale ed educativa, compresi gli Istituti Scolastici e Universitari.

Ogni altro Progetto e/o forma di attività formativo – didattica arricchenti il P.O.F., concordata con altri Enti e Associazioni, e da questi gestiti amministrativamente, sono invece soggetti a protocolli d'intesa a cura del Dirigente Scolastico, rispondenti alla condivisione, proposta e indicazioni, basati sui nominativi concordati, coerenti con l'Offerta Formativa approvata dal Collegio dei Docenti e adottata dal Consiglio d'Istituto. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare preventivamente gli Organi Collegiali di riferimento prima di sottoscrivere ogni protocollo d'intesa.

Requisiti soggettivi

2.d – Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e nel progetto formativo-didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà, quando necessario, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza dell'esperto:

- se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L. 3/02/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni
- se docente, come già citato nel punto 2.a, si applica quanto recita il vigente CCNL-SCUOLA relativamente alle "collaborazioni plurime".

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

3.1. In tempo utile per l'espletamento delle procedure in modo tale da aver esperito la selezione entro 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, il Dirigente, sulla base della delibera dei progetti da inserire nel piano dell'offerta formativa (POF) per l'anno scolastico successivo da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario il conferimento di contratti ad esperti esterni e ne dà informazione mediante avviso pubblico all'albo della scuola e sul proprio sito web.

3.2. Gli avvisi devono indicare contenuto e modalità del progetto, durata e costi, termine per la presentazione dei curriculum, dei titoli e di altra eventuale documentazione.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione;
- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

3.3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare richiesta alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 - Determinazione del compenso

4.1 Stabilita la cifra a disposizione per ciascun Progetto e/o attività formativo-didattica, i criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno di volta in volta determinati dal Dirigente Scolastico, fino ad un tetto massimo di 70 euro l'ora, in rapporto al settore lavorativo e comunque soggetti alle leggi di mercato e all'inflazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri economici correnti, tenuto conto del tipo di attività, dell'impegno professionale richiesto, nonché della specificità del professionista e dei titoli posseduti.

4.2 Può anche essere previsto un pagamento forfetario qualora sia più conveniente all'Amministrazione.

Art. 5 - Individuazione dei contraenti

5.1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico mediante valutazione comparativa, tenuto conto dell'obiettivo di ciascun Progetto e/o attività formativo-didattica da soddisfare.

5.2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;
- pubblicazioni e altri titoli.

5.3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- continuità dell'attività professionale svolta presso il nostro Istituto;
- precedenti esperienze formative-didattiche;
- presenza e operatività sul territorio.

Art. 6 - Stipula del contratto

6.1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.

6.2. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e dei contributi previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo tenuto conto del Programma annuale a cadenza per anno solare;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

6.3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di progettazione e verifica del progetto con relazione finale (se prevista) e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

6.4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile.

6.5. I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d'opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6.6. I contratti di cui al presente regolamento, di norma, non possono avere durata superiore all'anno scolastico, ma possono essere rinnovati, e se pluriennali sono formalizzati in un unico contratto.

6.7. Non sono rinnovabili i contratti che sono stati oggetto di risoluzione o di recesso.

6.8. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

6.9. I contratti di cui al presente Regolamento sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Art. 7 - Impedimenti alla stipula dei contratto

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

8.1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

8.2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

Art. 9 - Rescissione del contratto

9.1. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, l'Amministrazione intimerà al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali dapprima a voce e quindi a mezzo di raccomandata A.R.

9.2. Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, l'Amministrazione si riserva di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

Art. 10 - Proprietà delle risultanze

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione, sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Scolastica, restando pertanto assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.

Art. 11 - Pubblicità degli incarichi e comunicazione alla Funzione Pubblica

11.1. L'elenco dei collaboratori esterni è pubblicato sul sito web della Scuola con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

11.2. Gli incarichi conferiti agli esperti esterni e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Regolamento e nell'avviso di selezione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 31.05.2010 con Delibera n. 3 e aggiornato nella seduta del 27.05.2011 con Delibera n. 3